

**COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO
PER I PROBLEMI DELLA MINORANZA LINGUISTICA
SLOVENA**

**Consiglio d'Europa – VI° Ciclo di monitoraggio della Convenzione Quadro
per la protezione delle minoranze nazionali**

**Aggiornamento sullo stato di attuazione della
Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali sottoscritta a
Strasburgo il 1° febbraio 1995**

Sommario:

Premessa	2
1. Raccomandazione 2 – Meccanismi di sostegno	4
2. Raccomandazione 3 – L'accesso ai programmi radiofonici e televisivi.....	6
3. Raccomandazioni 4 e 12 - L'istruzione in lingua slovena.....	8
3.1. Il quadro normativo internazionale	8
3.2. Il dimensionamento scolastico.....	9
3.3. L'ufficio per l'istruzione in lingua slovena	13
3.4. Libri di testo e materiale didattico	14
3.5. Varie	14
4. Raccomandazione 9 – Diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione	15
4.1. L'Ufficio Centrale per la lingua slovena presso la Regione Friuli Venezia Giulia – Gli sportelli linguistici	16
5. Raccomandazione n. 10 – La corretta grafia dei nomi e cognomi nei documenti ufficiali	18
6. Raccomandazione 13 – I sostegni per le comunità montane	19
7. Varie	20
7.1. La rappresentanza parlamentare	20
7.2. La restituzione degli immobili	22
8. Allegati	22

Premessa

Con nota del 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Interno veniva richiesti a codesto Comitato un aggiornamento e informazioni relativamente alle tematiche affrontate nella Risoluzione CM/ResCMN (2023)4 sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali da parte dell'Italia emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 5 aprile 2023 all'esito del V° Ciclo di Monitoraggio.

Nella precitata Risoluzione venivano espresse le seguenti raccomandazioni di pertinenza anche della minoranza linguistica slovena in Italia:

Raccomandazioni per un'azione immediata:

- omissis -

2. migliorare l'efficienza del meccanismo di sostegno alle lingue e alle culture minoritarie adeguando, tra l'altro, il diritto derivato di attuazione della legge n. 482/1999 alle priorità delle minoranze linguistiche, comprese quelle di quelle numericamente più piccole, e semplificando le procedure di sovvenzione per accedere ai finanziamenti e rendendo i finanziamenti più sostenibili; Inoltre, garantire che il mancato trattamento tempestivo delle richieste di assegnazione delle domande di assegnazione delle sovvenzioni da parte delle autorità comunali e regionali non comporti uno svantaggio per i richiedenti;

3. aumentare l'accesso delle persone appartenenti a minoranze linguistiche, in particolare a quelle numericamente più piccole, ai programmi radiofonici e televisivi nella rispettiva lingua minoritaria, compresi i notiziari; assicurare che le soluzioni digitali, così come i futuri Contratti di Servizio RAI, siano sviluppati in stretta consultazione con i rappresentanti delle minoranze; garantire inoltre l'effettiva rappresentanza delle persone appartenenti a minoranze linguistiche in tutti i meccanismi di monitoraggio dei media, anche in seno al "comitato direttivo e di sorveglianza";

4. garantire un'adeguata offerta di insegnanti qualificati di lingue minoritarie e/o insegnanti in grado di insegnare altre materie nelle lingue minoritarie e aumentare il sostegno alla formazione e all'assunzione di insegnanti di lingue minoritarie, prestando particolare attenzione alle esigenze delle minoranze numericamente più piccole;

- omissis -

7. *condannare tempestivamente e pubblicamente i casi di reati generati dall'odio, nonché l'incitamento all'odio nei confronti delle minoranze, dei migranti o dei rifugiati nei discorsi politici, nei media e sui social media;*

- omissis -

9. *adottare misure adeguate per garantire che gli sportelli linguistici siano aperti in tutti i comuni interessati e che siano dotati di risorse umane e finanziarie adeguate e sostenibili; sensibilizzare inoltre le persone appartenenti a minoranze nazionali in merito ai servizi forniti dagli helpdesk linguistici;*

10. *garantire, nell'attuazione della strategia di digitalizzazione, che le persone appartenenti alla minoranza linguistica slovena siano in grado di ottenere documenti di identità e amministrativi che scrivano correttamente il loro cognome e nome;*

- omissis -

12. *fornire finanziamenti adeguati per l'insegnamento delle lingue minoritarie al fine di garantire la continuità dell'insegnamento nelle e delle lingue minoritarie quando alunni o studenti di minoranze linguistiche, comprese quelle numericamente più piccole, studiano in scuole al di fuori delle aree di insediamento tradizionali e rivedere il quadro per l'insegnamento nelle e delle lingue minoritarie in stretta consultazione con i rappresentanti delle minoranze per rispondere meglio alle rispettive esigenze educative; fornire inoltre finanziamenti specifici a centri o associazioni culturali e linguistiche e università per sostenere la produzione di libri di testo e materiale didattico nelle lingue minoritarie;*

13. *analizzare attentamente la partecipazione socioeconomica delle persone appartenenti a minoranze linguistiche che vivono nelle isole, nelle zone rurali o montane, e affrontare eventuali problemi individuati investendo in infrastrutture e opportunità di lavoro e un sostegno mirato alle donne e ai giovani; compiere sforzi per rimuovere gli ostacoli all'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva per le donne appartenenti a minoranze nazionali;*

1. Raccomandazione 2 – Meccanismi di sostegno

La minoranza linguistica slovena insediata sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia beneficia dei fondi statali di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la c.d. Legge di tutela. L'ammontare complessivo dei fondi era originariamente determinato nell'importo di Euro 10.621.969,04 annui a decorrere dal 2002.

I fondi sono destinati a finanziare:

- il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena (art. 3);
- l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione (art. 8);
- insegne pubbliche e toponomastica (art. 10);
- la compilazione o la traduzione e la stampa di libri di testo (art. 11);
- la scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine (art. 11);
- il funzionamento dell'Ufficio Scuole Slovene (art. 13);
- l'istituzione della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste e per l'istruzione musicale (art. 15);
- le iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza linguistica slovena (art. 16);
- gli interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza linguistica slovena (art. 21).

La porzione più consistente delle risorse statali di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, pari ad Euro 9.471.561,30, erano stanziatae per le finalità di cui agli artt. 3 (funzionamento del Comitato Istituzionale Paritetico), 8 (uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione), 16 (sostegno ad enti e associazioni) e 21 (sviluppo dei territori in Provincia di Udine). Nell'impianto originario della Legge di tutela l'importo degli stanziamenti era rigidamente ripartito e vincolato alle destinazioni previste dell'articolato di legge. Il sistema così strutturato non consentiva di

modulare gli importi a seconda delle concrete e contingenti esigenze della minoranza.

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) le sopra evidenziate criticità sono state superate, in quanto la regione Friuli Venezia Giulia è stata autorizzata a rimodulare la ripartizione dei fondi destinati alle finalità di cui agli artt. 3, 8, 16 e 21 della Legge di tutela, rendendo le modalità erogazione più aderenti alle concrete esigenze della minoranza. Inoltre, l'importo degli stanziamenti veniva determinato in Euro 10.000.000,00 annui¹.

I fondi statali destinati per le finalità di cui agli artt. 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, vengono ripartiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Per una maggiore intelligenza si riporta di seguito la ripartizione dei fondi per l'anno 2023²:

TABELLA Q
riferita all'articolo 10, comma 7

Art. 18 L.R. 26/2001 Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena (art. 16 legge 38/2001)	61%
Art. 19 L.R. 26/2001 Contributi statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia (art. 8 legge 38/2001)	20%
Art. 20 L.R. 26/2007 Interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena (art. 21 legge 38/2001)	5%
Art. 18 ante, c. 1 bis L.R. 26/2007 Percentuale riferita alla quota di accantonamento	14%
TOTALE	100%

Fatte queste premesse, si evidenzia che dalla data di approvazione della legge 23 febbraio 2001, n. 38, gli importi destinati al finanziamento delle attività di cui agli artt. 3, 8, 16 e 21, originariamente stanziato nella misura di Euro 9.471.561,30 annui

¹ Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 524: La regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. A decorrere dall'anno 2016 le risorse per le attività di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui.

² Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23.

e ora pari a Euro 10.000.000,00, non è stato attualizzato e sconta gli effetti negativi della sempre più pressante spinta inflattiva. Facendo ricorso agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati l'importo, rivalutato all'attualità, ammonterebbe ad Euro 14.491.488,33³.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di aggiornare l'importo totale dei fondi statali destinati a finanziare le finalità di cui agli artt. 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Si precisa che la minoranza linguistica slovena non ha mai fruito dei fondi statali trasferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge 482/1999.

2. Raccomandazione 3 – L'accesso ai programmi radiofonici e televisivi

La radio in lingua slovena a Trieste (in FVG) nasce nel 1944, sotto l'occupazione tedesca. Nel 1946 all'emittente Radio Trst A venivano assegnate delle frequenze autonome e veniva formato un primo palinsesto. Dopo il passaggio del Territorio libero di Trieste all'Italia l'emittente ha trovato la propria collocazione nelle strutture del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, dapprima ERI e poi RAI.

Le trasmissioni in lingua slovena della Sede regionale della RAI – Radiotelevisione italiana per la regione Friuli-Venezia Giulia di Trieste sono affidate all'emittente radiofonica Rai Radio Trst A e al canale televisivo Rai 3 BIS Furlanija Julijska Krajina.

Gli obblighi in capo a RAI, concessionaria del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, in relazione alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche presenti nelle Regioni Autonome del Friuli Venezia Giulia, è disciplinata da apposita convenzione. Si evidenzia che il corrispettivo per le prestazioni dei servizi produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in italiano ed in lingua slovena nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è attualmente determinato nella misura di Euro 11.600.000,00.

³ Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati Gennaio 1947 - Dicembre 2023, pubblicati sulla G.U. ai sensi dell'art.81 della legge 27 lug 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art.54 della legge 27 dic 199, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Le criticità, che si rileva, attengono ai seguenti ambiti:

- insufficiente partecipazione dei rappresentanti della minoranza negli organismi di controllo, in particolar modo in relazione al monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione delle trasmissioni in lingua slovena;
- obsolescenza delle dotazioni tecniche in uso presso la sede di Trieste;
- difficoltà nella ricezione dei programmi sul territorio di insediamento.

L'art. 59 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208) prevede che le sedi che garantiscono la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dovrebbero mantenere la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungere anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

Allo stato la sede RAI di Trieste non è dotata di autonomia finanziaria e contabile e non funge da centro di produzione. Il puntuale adempimento della previsione di legge di cui al sopraccitato art. 59 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi consentirebbe di superare le criticità rilevate.

Sarebbe anche auspicabile la costituzione di una Commissione paritetica per le lingue minoritarie costituita da rappresentanti del Ministero competente, della Regione Friuli Venezia Giulia e della RAI deputata a:

- monitorare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi, nonché monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto di convenzione,
- potenziare l'offerta radiofonica e televisiva;
- vigilare sul corretto e trasparente utilizzo del corrispettivo previsto per i programmi in Convenzione;
- esprimere pareri in merito ai programmi di investimento tecnologico.

In merito alla qualità della ricezione del segnale FM radio si segnala che le frequenze adibite alla diffusione dei segnali delle emittenti in lingua slovena patiscono interferenze nocive causate da impianti di emittenti private. Si ritiene necessario un

intervento presso le competenti autorità amministrative affinché la situazione interferenziale venga risolta.

Per quanto riguarda il canale televisivo si evidenzia la scarsa qualità di trasmissione causata dalla forte compressione del segnale video e audio.

Si ravvisa, da ultimo, l'esigenza di procedere alla digitalizzazione degli archivi audiovisivi rendendo disponibile all'utenza l'archivio storico radiofonico e televisivo della Sede RAI FVG e delle produzioni sui portali WEB delle strutture di programmazione italiana e slovena, come anche la possibilità di fruizione dei programmi televisivi in modalità streaming.

3. Raccomandazioni 4 e 12 - L'istruzione in lingua slovena

Si reputa opportuno trattare congiuntamente le Raccomandazioni 4 e 12, che afferiscono all'ambito dell'istruzione in lingua slovena.

3.1. Il quadro normativo internazionale

Ai fini di un migliore inquadramento delle questioni affrontate nel prosieguo si reputa doveroso richiamare, in prima battuta, le norme internazionali, che incidono sulla materia:

- a) Memorandum di Londra, 1954
- b) Accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia, firmato il 3 dicembre 1960 a Roma, passato in successione alla Slovenia il 31 luglio 1992 dopo il riconoscimento della sua indipendenza
- c) Trattato di Osimo (in Italia Legge di ratifica 14 marzo 1977, n. 73 - art. 8)
- d) Programma di collaborazione culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per gli anni 1995-1998
- e) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 ratificato con legge 164 del 17 ottobre 2017 (art. 3, art. 6, art. 17).

In particolare, si ricorda che il Memorandum di Londra del 1954, con specifico riferimento all'istruzione, dispone il mantenimento delle *mesures nationales* esistenti, sfociate nella fondamentale legge 19 luglio 1961, n. 1012.

Gli accordi internazionali costituiscono il substrato sul quale si innesta il complesso corpo normativo adottato dal dopoguerra, e conserva tutta la propria centralità, come reso evidente anche dai plurimi rimandi nella giurisprudenza amministrativa e costituzionale:

L'art. 8 del trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia ratificato con la l. 14 marzo 1977 n. 73, che obbliga l'Italia ad assicurare e mantenere in vigore le "misure" a favore della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia adottate in applicazione del Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, va interpretato nel senso che tale obbligo riguarda anche gli atti amministrativi e la prassi che di fatto abbiano tutelato la minoranza linguistica slovena. (T.A.R. Friuli V.G. 23 agosto 1995, n. 358).

E sempre con riferimento alla tutela internazionale, occorre ricordare anche i meccanismi di raccordo con la normativa regionale, approntati dalla Legge n. 482/1999, diretta emanazione della Carta Europea delle lingue minoritarie e dell'art. 6 della Costituzione. Detta legge distingue tra Regioni a Statuto ordinario e Regioni a Statuto speciale, rafforzando in tal modo la posizione della minoranza linguistica slovena, collocata com'è nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'art. 18 dispone che restino ferme le norme di tutela già esistenti, mentre l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla legge in commento saranno disciplinate, attraverso norme di attuazione, dai rispettivi Statuti speciali. Il predetto principio manca di un meccanismo di raccordo tra le previgenti leggi statali (ad esempio, la Legge n. 1012/1961) e le eventuali leggi future regionali, più favorevoli, non essendo oltretutto pensabile un intervento legislativo regionale *in pejus*. Ma nemmeno risulta che qualcuno si sia adoperato in tal senso sul piano regionale, adottando norme regionali più favorevoli.

3.2. Il dimensionamento scolastico

La minoranza linguistica slovena, come del resto tutte le popolazioni nei Paesi occidentali, si trova ad affrontare la sfida della denatalità e della decrescita

demografica con le inevitabili ripercussioni in diversi ambiti, non da ultimo in quello scolastico.

Con la Legge di Bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197) sono state modificate a livello nazionale le soglie parametriche, che garantiscono l'autonomia scolastica alla singola istituzione scolastica e consentono di avvalersi di un Dirigente scolastico e un Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). L'attuale soglia prevede, per ottenere un Dirigente e DSGA, il numero minimo di 600 studenti, di 400 nelle piccole isole e nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, abbassato però come nell'anno scolastico 2021-2022 a 500 e 300. Con la legge di Bilancio approvata a dicembre 2022 il coefficiente veniva innalzato ad un minimo di 900, non superiore a 1.000.

Il dimensionamento doveva includere nel percorso di razionalizzazione anche le scuole di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia.

In tale ambito assumono particolare rilevanza il ruolo e le funzioni della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui va anzitutto ricordata la genesi e le competenze.

Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico (ora direttore USR) della regione Friuli Venezia Giulia viene assistito da una commissione da lui nominata e composta:

- a) dai provveditori agli studi (ora dirigenti degli ambiti territoriali dell'USR) di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;*
- b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre docenti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente e direttivo delle rispettive scuole;*
- c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato.*

La Commissione è altresì competente in materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei

concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena ai sensi dell'articolo 426.

Così aveva disposto l'art. 9 della legge n. 932 del 1973. La previsione era stata ripresa anche nella legge 23 febbraio 2001, n. 38, all'art. 13:

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge.

Per ogni azione di dimensionamento è normativamente previsto un parere vincolante della Commissione, che ha la propria fonte nel decreto-legge n. 104/2013, art. 12, comma 2-bis convertito in Legge 128/2013, che prevede:

1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché' ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.'.

È opportuno ricordare che le norme in materia di istruzione in lingua slovena sono coperte da riserva di legge.

La tutela specifica e differenziata delle minoranze linguistiche in relazione alla loro rilevanza in seno alla comunità statale è coperta da riserva di legge... omississ [T.A.R. Friuli Venezia Giulia 23 settembre 1982 n. 197, T.A.R. 1982, I,3102. Foro amm. 1983, I,116. Giust. civ. 1983, I,2507. Riv. amm. R.I. 1983, 458 (s.m.)].

Riserva di legge che viene rafforzata dalla lettura dell'art. 6 Cost., secondo cui «*la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche*». Il richiamo ad «*apposite norme*» si comprende rileggendo la sentenza della Corte cost. n. 86/1975, siccome necessario a garantire «*un trattamento specificamente differenziato*» alle minoranze linguistiche, onde «*preservarne le specificità culturali ed impedire forzate e irragionevoli assimilazioni*».

La Costituzione e il trattato di Osimo impongono al legislatore l'impegno di assicurare agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena, residenti nel Friuli Venezia Giulia, il diritto di usare la lingua materna nei rapporti con gli uffici pubblici ed in particolare nei rapporti con gli uffici giudiziari; tuttavia, la realizzazione di tale fine è rimessa al legislatore che è tenuto a graduarne i modi, le forme di tutela ed i tempi di attuazione in riferimento alle condizioni sociali ed alla disponibilità da parte dello Stato delle risorse organizzative e finanziarie necessarie. [Corte costituzionale 24 febbraio 1992 n. 62, Cons. Stato 1992, II,225. Giur. cost. 1992, 326 (nota). Giust. civ. 1992, I,1147 (nota). Riv. amm. R.I. 1992, 506].

Pertanto, appare evidente che anche in materia di dimensionamento della rete scolastica di lingua slovena vige nell'ordinamento italiano una riserva di legge.

Il complesso iter legislativo e procedimentale avviato con la Legge di Bilancio, che doveva condurre ad un dimensionamento anche delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, non è stato portato a compimento, a seguito del parere negativo espresso dalla Commissione.

La vicenda potrebbe dirsi conclusa perlomeno nella parte che riguarda il mancato dimensionamento delle scuole di lingua slovena, ma ripropone il problema della necessità di garantire un dialogo costante con le istituzioni preposte. Si ravvisa pertanto l'opportunità che eventuali futuri interventi di dimensionamento e, comunque, aventi un impatto sul sistema delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, vengano assunti in stretto raccordo con la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena e l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena e, comunque, nel rispetto del diritto sovranazionale e delle vigenti disposizioni di legge in materia.

3.3. L'ufficio per l'istruzione in lingua slovena

La Legge di tutela della minoranza slovena definisce l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena quale Ufficio speciale per la trattazione degli affari riguardanti la minoranza slovena. Ufficio che, prima dell'assunzione dell'attuale personale, avvenuta nel 2013 veniva retto da un dirigente scolastico con nomina diretta del Ministro dell'Istruzione. Senonché, dal 2013 per l'appunto, il personale veniva incardinato nell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, alle dipendenze – di fatto – del Direttore Generale *pro tempore* dell'Usr medesimo, rendendo vane le disposizioni dell'art. 13, comma 1 della Legge 38/2001 e, in ogni caso, difficoltose le relazioni con il Ministero.

Le ragioni della “specialità”, di limpida chiarezza, non vanno qui ribadite, se non per rimarcare come la collocazione dell'Ufficio attuale non consente un efficace e pronta comunicazione con le strutture centrali, se non per il tramite della Direzione Generale, che si è dimostrata sin qui inefficace rispetto alle esigenze che l'Ufficio adempie.

In buona sostanza, si pone la necessità di garantire all'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena la indispensabile autonomia decisionale tecnico-amministrativa. Si ricorda L'Ufficio svolge, tra l'atro, le seguenti funzioni:

- garantisce il raccordo con le scuole italiane in Slovenia;
- garantisce l'attuazione dei concorsi in maniera autonoma, adattando i Bandi nazionali;
- garantisce la traduzione delle prove per gli Esami di Stato.
- gestisce le prove Invalsi; questione che rimane irrisolta e al momento sarebbe meglio dire gravemente compromessa;
- gestisce i riconoscimenti dei titoli professionali ed accademici ottenuti in Slovenia.

Inoltre, la struttura amministrativa dell'Ufficio, priva della necessaria autonomia e ridotta a qualche unità di personale (attualmente 2 collaboratori, 1 funzionario part-time ed il dirigente), è in grave affanno e non può né potrà garantire appieno le esigenze dell'istruzione in lingua slovena.

3.4. Libri di testo e materiale didattico

Non ultima per importanza rimane la questione della somministrazione di libri di testo per l'istruzione in lingua slovena. A fronte di norme ormai risalenti agli anni '70 ma ribadite nella legge di tutela n. 38/2001, non si riesce ancora a dare piena attuazione alle predette disposizioni per carenza di personale, ma anche per la carenza di fondi.

In effetti, l'art. 11 della Legge 38/2001 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Ebbene, al momento l'Ufficio per l'Istruzione in lingua slovena riceve annualmente un importo di poco inferiore ai € 40.000 annui, in netto contrasto con le norme vigenti poc'anzi citate.

3.5. Varie

Nella provincia di Udine esiste soltanto una scuola bilingue a San Pietro al Natisone, istituto comprensivo. L'insegnamento dello sloveno nelle aree remote (soprattutto la Val Canale, comuni di Tarvisio e Malborghetto) è limitato e non consente agli alunni l'apprendimento della lingua a livello tale, da consentire la prosecuzione degli studi in lingua slovena.

Allo stato risultano ancora inattuate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge di tutela, in quanto non è stata istituita la sezione slovena nel Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste.

4. Raccomandazione 9 – Diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione

Il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione trova il proprio riconoscimento e viene contemplato anzitutto nelle disposizioni di rango sovranazionale di cui al Trattato di Pace del 1947, al Memorandum di Londra, 1954⁴ e il Trattato di Osimo, 1977⁵. Tale diritto gode altresì di copertura costituzionale di cui alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

A livello di legge ordinaria l'esercizio del diritto è invece disciplinato all'art. 8 della legge 23e febbraio 2011, n. 38, ove:

- viene ribadito il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse;
- viene riconosciuto il diritto di ricevere risposta in lingua slovena nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete e nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.
- nei comuni sul territorio di insediamento gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, devono essere rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana;

⁴ All. II, Statuto speciale, Art. 5, Memorandum di Londra, 1954: 5. *Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei rapporti personali ed ufficiali con le Autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle Autorità; nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità.*

Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua. Lo stesso principio si applicherà agli avvisi ufficiali, alle pubbliche ordinanze ed alle pubblicazioni ufficiali.

⁵ Trattato di Osimo, Articolo 8: *Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurerà, nell'ambito del suo diritto interno al mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.*

- l'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

L'art. 8 della Legge di tutela prevede che al fine di rendere effettivo il diritto all'uso dello sloveno le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, debbano adottare *le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna*. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli si disponeva l'istituzione in capo alle singole amministrazioni, anche in forma consorziata, di ufficio rivolta ai cittadini, che intendono avvalersi del diritto all'uso della lingua slovena (i cosiddetti "sportelli linguistici").

Dall'altro lato, per i concessionari di servizi pubblici veniva previsto che l'attuazione del diritto in commento avvenisse mediante l'adozione di specifiche convenzioni.

4.1. L'Ufficio Centrale per la lingua slovena presso la Regione Friuli Venezia Giulia – Gli sportelli linguistici

A seguito dell'adozione della Legge di tutela sono stati istituiti presso le varie amministrazioni degli sportelli linguistici. La Regione erogava contributi a favore degli sportelli linguistici per le attività di traduzione e interpretazione presso gli enti, che ricadono nell'ambito del territorio di cui al DPR 12 settembre 2007, dove si applicano le misure di tutela della minoranza slovena. Tuttavia in tutti questi anni l'applicazione delle disposizioni sull'attività degli sportelli linguistici è stata piuttosto frammentaria e a tratti incoerente.

I contributi venivano erogati a progetto, in genere per la durata di 1 anno, il che non consentiva l'assunzione di sportellisti a medio-lungo termine e quindi non garantiva alcuna continuità. Inoltre il personale destinato agli sportelli veniva spesso impiegato per altri scopi, principalmente per l'espletamento di compiti amministrativi di varia natura. Infine la mancanza di coordinamento e uniformità linguistica e terminologica nell'attività degli sportellisti e dei traduttori andava ad incidere sulla qualità dei testi prodotti in lingua slovena.

Un ulteriore passo verso la piena realizzazione dei principi di tutela è stato rappresentato dalla costituzione nel 2019 da parte della Giunta Regionale di una Rete per la lingua slovena nella PA del Friuli Venezia Giulia, cui è seguita la stipula di

apposite Convenzioni triennali tra gli enti pubblici aderenti e l'Ufficio centrale per la lingua slovena. Ad oggi le Convenzioni sono state sottoscritte 34 soggetti, di cui 29 comuni, 2 aziende sanitarie pubbliche, la Camera di Commercio di Trieste e Gorizia, l'Agenzia regionale per l'ambiente – ARPA e l'Ufficio scolastico regionale. Anche la Prefettura di Trieste ha aderito alla Rete solamente per usufruire della consulenza linguistica (non percepisce alcun contributo).

La Rete riunisce dunque per la prima volta tutti gli enti aventi diritto e garantisce loro continuità nell'erogazione dei contributi (per un periodo triennale), fornendo inoltre coordinamento e supporto sia amministrativo che linguistico attraverso l'Ufficio centrale per la lingua slovena. Con i contributi erogati gli enti aderenti possono assumere personale o ricorrere a professionalità esterne sulla base di contratti a lungo termine.

Le attività della Rete sono coordinate dall'Ufficio centrale che provvede all'erogazione dei contributi statali e alla pubblicazione di specifici bandi per l'attuazione di progetti volti a promuovere l'uso dello sloveno nella pubblica amministrazione, ai quali possono partecipare anche altri soggetti non aderenti alla Rete.

L'Ufficio si occupa inoltre del coordinamento linguistico delle attività di traduzione svolte presso gli sportelli e gli uffici linguistici dei contraenti, fornendo loro un servizio di consulenza e di revisione linguistica delle traduzioni, corsi di formazione per traduttori e sportellisti nonché assistenza nella risoluzione di quesiti linguistici. L'obiettivo finale è quello di uniformare la terminologia, migliorare la qualità dei testi tradotti e prodotti nella PA e agevolare l'attività dei traduttori e sportellisti.

Il sistema degli sportelli linguistici presenta tuttavia alcune criticità:

- vengono finanziati con un apposito contributo triennale, ripartito su base annua: in questo modo viene garantita maggior continuità rispetto al finanziamento “a progetto” tuttavia non consente assunzioni durature;
- il personale è sottodimensionato per poter garantire appieno un servizio continuativo all'utenza;
- il personale viene assunto con contratti di lavoro a termine o in somministrazione.

La diretta conseguenza di quanto sopra è lo scarso utilizzo degli sportelli da parte dell'utenza. Infatti, il personale addetto può garantire le attività di traduzione e di interpretariato, ma non ha le competenze per poter erogare direttamente il servizio richiesto. Conseguentemente gli sportelli linguistici trovano scarsa utilità pratica.

Si auspica che, nello spirito della legge, le amministrazioni, procedano ad adeguamento sistemico dei propri uffici con l'inserimento in organico di personale con un'adeguata conoscenza della lingua slovena, in particolar modo per le attività che comportano il rapporto diretto con l'utenza.

In ogni caso, le modalità di erogazione dei contributi su base annua, ancorché garantita nel triennio, non consentono alle amministrazioni interessate di reclutare il personale in pianta stabile, che viene assunto, salvo eccezioni, con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione.

Permangono, inoltre criticità nei rapporti con i concessionari di pubblici servizi operanti sul territorio soggetto a tutela. Sono in corso trattative per la definizione di convenzioni, che disciplinino in modo compiuto le modalità di attuazione degli obblighi previsti in capo ai concessionari.

5. Raccomandazione n. 10 – La corretta grafia dei nomi e cognomi nei documenti ufficiali

È, purtroppo ancora di stratta attualità la questione della corretta grafia dei nomi e cognomi sloveni nei documenti ufficiali.

Le norme di riferimento sono gli artt. 7 e 8, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che così dispongono *“Gli appartenenti alla minoranza linguistica slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici e che gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana.*

Le criticità riguardano i nomi e cognomi, che comprendono lettere con segni diacritici (č, š, ž). La questione è stata affrontata da ultimo alla riunione del 16 novembre 2023 del Tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti la minoranza linguistica slovena in Italia istituito con D.M. del 4 luglio 2012. Nel corso della riunione si apprendeva che il problema della corretta grafia nei passaporti, nei documenti emessi dalla motorizzazione civile e nei certificati sanitari era da ritenersi in gran parte superato.

Tuttavia, recentemente la questione si è riproposta in relazione all'emissione dei passaporti, in quanto nei sistemi informatici utilizzati dal Ministero competente non risultavano inseriti alcuni segni diacritici, che è stata risolta

Permangono purtroppo criticità per tutto ciò che attiene i documenti ed i certificati in ambito sanitario. Nel settore della motorizzazione civile si riscontrano ancora difficoltà, in particolare in occasione dei rinnovi e in caso di smarrimento delle patenti, così come non ha trovato soluzione la questione relativa al costo per la sostituzione delle patenti e dei libretti di circolazione a seguito del ripristino nella forma originale dei nomi e cognomi italianizzati, ai sensi del comma 6 dell' art. 7 della Legge di tutela, ove è previsto che al richiedente non deve essere imputato alcun costo.

Il problema della corretta grafia dei nomi e cognomi con i segni diacritici permane poi anche nell' ambito dell' amministrazione scolastica e in quella giudiziaria e parzialmente presso l' Agenzia delle entrate.

6. Raccomandazione 13 – I sostegni per le comunità montane

Una porzione importante della comunità slovena è stabilita nelle aree montane della provincia di Udine. Le zone, che non beneficiano di sostanziali afflussi turistici, affrontano problematiche di spopolamento causate da numerosi fattori, tra i quali l'abbandono delle attività tradizionali per via dell'insufficienza del reddito percepito, la concorrenza delle economie di pianura e la mancanza di servizi.

La legge 23 febbraio 2001, n. 3, all'art. 21, ha previsto che *per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza linguistica slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli - Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.*

I fondi statali vengono regolarmente erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

7. Varie

7.1. La rappresentanza parlamentare

Nella storia repubblicana è costante la presenza di un rappresentante di lingua slovena in uno dei due rami del parlamento nazionale, che in un primo periodo veniva garantita dal Partito comunista e nelle ultime tornate elettorali dal Partito democratico.

L'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 prevede che *le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena.*

Tale disposizione è stata recepita solo formalmente nel corpo della legge elettorale nazionale, ma sul lato pratico i meccanismi approntati non garantiscono alcuna concreta agevolazione.

La legge elettorale attualmente in vigore (legge 3 novembre 2017, n. 165) ha recepito il disposto della Legge di tutela prevedendo che *per l'elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38* e che ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, *nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.*

È poi intervenuta la legge costituzionale n. 1/2020, che ha ridotto a 400 e 200 il numero di deputati e di senatori eletti. L'effetto immediato della riforma, considerato in minor numero di parlamentari da eleggere, è stato un ampliamento dei collegi elettorali. Nel nuovo contesto alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia sono attribuiti 8 seggi per la Camera dei deputati (3 sono assegnati tramite sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali; 5 con sistema proporzionale

all'interno di un unico collegio plurinominale) e 4 per il Senato (1 è assegnato mediante sistema maggioritario, nell'ambito di un collegio uninominale; 3 mediante sistema proporzionale, all'interno di un unico collegio plurinominale).

Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena segue la linea confinaria tra l'Italia e la Slovenia ed è ripartito in diversi collegi elettorali nei quali la comunità non è in grado in nessun caso di esprimere un peso elettorale sufficiente a garantire l'elezione nel parlamento nazionale quantomeno di un candidato. Pertanto, i meccanismi agevolativi risultano attualmente del tutto inefficaci.

Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 la dott.ssa Tatjana Rojc è risultata eletta nel Senato nel collegio plurinominale del Friuli, in quanto candidata capolista del Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista. Vi è il rischio, se non la certezza, che alla prossima tornata elettorale non verrà essere eletto alcun rappresentante di lingua slovena.

La questione è stata sollevata anche durante la riunione del 16 novembre 2023 del Tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti la minoranza linguistica slovena. Sulla specifica questione sarebbe auspicabile una costante interlocuzione con i rappresentanti della minoranza, in particolar modo in seno alle competenti Commissioni parlamentari in occasione dell'esame delle proposte di modifica della legge elettorale.

Disposizioni di agevolazioni concretamente funzionale all'elezione di un candidato di lingua slovena dovrebbero investire i seguenti punti:

- le condizioni per la presentazione delle liste;
- la riduzione della soglia di sbarramento da rapportare eventualmente al solo ambito territoriale di applicazione della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
- l'adozione di meccanismi agevolativi modulati su quelli previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 per le elezioni europee, debitamente adattati alla effettiva consistenza numerica della minoranza linguistica slovena e senza obblighi di collegamento con altre liste.

7.2. La restituzione degli immobili

La legge 23 febbraio 2001, n. 38 ha previsto all'art. 19 la restituzione degli immobili sottratti alla comunità slovena durante il ventennio fascista, ovvero, la casa di cultura "Narodni dom" di Trieste nel rione San Giovanni, l'edificio di via Filzi n. 9 a Trieste, il "Narodni dom" e l'edificio di Corso Verdi, il "Trgovski dom" di Gorizia.

La restituzione del "Narodni Dom" di Trieste è stata formalizzata alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con la sottoscrizione nell'ottobre 2022 del contratto di trasferimento. L'evento ha concluso un percorso iniziato il 13 luglio 2020 in occasione della visita a Trieste dei Presidenti di Italia e Slovenia. Al passaggio formale dell'immobile in proprietà alla Fondazione Narodni Dom, costituita all'uopo, dovrà ancora seguire il trasferimento in possesso, che verrà perfezionato non appena verranno resi disponibili i nuovi spazi destinati ad ospitare la Scuola di Studi in Lingue Moderne per interpreti e traduttori attualmente ancora insediata nel palazzo.

L'11 ottobre 2023 è stato poi inaugurato, a seguito della conclusione delle opere di rifacimento, anche il "Narodni dom" nel rione San Giovanni. L'edificio, dismesso da oltre cinquant'anni sarà destinato ad ospitare una parte (66mila volumi) della Biblioteca nazionale slovena e la sede l'Istituto SLORI.

La restituzione degli immobili è stata vissuta con estrema partecipazione dall'intera comunità e ha segnato una tappa fondamentale nel dialogo tra le culture italiana e slovena.

8. Allegati

- documento di sintesi.

Trieste, 18 febbraio 2024

Il Presidente del Comitato Istituzionale
Paritetico per i Problemi della
Minoranza linguistica slovena

Avv. Marco Jarc

**COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO
PER I PROBLEMI DELLA MINORANZA LINGUISTICA
SLOVENA**

**Consiglio d'Europa – VI° Ciclo di monitoraggio della Convenzione Quadro
per la protezione delle minoranze nazionali**

**Aggiornamento sullo stato di attuazione della
Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali sottoscritta a
Strasburgo il 1° febbraio 1995**

DOCUMENTO DI SINTESI

Nel presente documento vengono indicati nella prima colonna gli articoli di riferimento della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e il paragrafo corrispondente della relazione, mentre nella seconda colonna una sintesi delle questioni esposte nella relazione.

<p>Art. 4 Convenzione ----- Paragrafo 1 -Relazione</p>	<p><u>Meccanismi di sostegno</u></p> <p>L'importo dei fondi statali destinati a finanziare le finalità di cui agli artt. 3, 8, 16 e 21 della Legge di tutela sconta gli effetti dell'inflazione. Per garantire la continuità delle attività finanziate si ravvisa la necessità di un adeguamento in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.</p> <p>La minoranza linguistica slovena non usufruisce dei fondi statali trasferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 482/1999.</p>
<p>Art. 9 Convenzione ----- Paragrafo 2 relazione</p>	<p><u>L'accesso ai programmi radiofonici e televisivi</u></p> <p>Si evidenzia la mancata implementazione dell'art. 59 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi: autonomia finanziaria e contabile della sede RAI di Trieste con attribuzione di funzioni di centro di produzione decentrato.</p> <p>Insufficiente partecipazione dei rappresentanti della minoranza negli organismi di controllo, in particolar modo in relazione al monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione delle trasmissioni in lingua slovena.</p> <p>Obsolescenza delle dotazioni tecniche in uso presso la sede di Trieste.</p>

	<p>Difficoltà nella ricezione dei programmi sul territorio di insediamento.</p> <p>Necessità di procedere alla digitalizzazione degli archivi e di implementare modalità digitali di fruizione dei contenuti.</p>
<p>Artt. 10 Convenzione ----- Paragrafo 4 relazione</p>	<p><u>Diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione</u></p> <p>A causa del mancato utile e sistemico adeguamento degli uffici, dell'organico del personale e della organizzazione interna delle amministrazioni interessate, come previsto dall'art. 8 della Legge 38/2001, permangono criticità in ordine all'esercizio del diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione.</p> <p>Il sistema degli sportelli linguistici e il finanziamento con un orizzonte temporale triennale e a progetto delle attività non consentono di dare una soluzione efficiente, organica e definitiva al fine di consentire agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena di godere appieno del diritto all'uso della lingua minoritaria nei rapporti con la pubblica amministrazione.</p> <p>Permangono, inoltre forti criticità nei rapporti con i concessionari di pubblici operanti sul territorio soggetto a tutela. Sono in corso trattative per la definizione di convenzioni, che disciplinino in modo compiuto le modalità di attuazione degli obblighi previsti in capo ai concessionari.</p>
<p>Artt. 11 Convenzione ----- Paragrafo 5 relazione</p>	<p><u>La corretta grafia dei nomi e cognomi</u></p> <p>La corretta grafia dei nomi e dei cognomi in lingua slovena (lettere con segni diacritici (č, ž, š)) non viene assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ambito sanitario; - nel settore della motorizzazione civile in occasione dei rinnovi e in caso di sostituzione di patente di guida smarrita; non ha trovato soluzione la questione relativa al costo per la sostituzione delle patenti e dei libretti di circolazione a seguito del ripristino nella forma originaria dei nomi e cognomi italianizzati, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della Legge di tutela, ove è previsto che al richiedente non deve essere imputato alcun costo; - in ambito scolastico; - in ambito giudiziario; - presso l'Agenzia delle Entrate.
<p>Artt. 12, 13 e 14 Convenzione ----- Paragrafo 3 relazione</p>	<p><u>L'istruzione in lingua slovena</u></p> <p>Dimensionamento scolastico: stante la centralità del sistema scolastico ai fini di tutela, è mancato il coinvolgimento preventivo degli uffici e organismi consultivi della minoranza linguistica slovena (Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena e l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena). Si evidenzia, che l'intervento normativo di dimensionamento e</p>

	<p>razionalizzazione della rete scolastica, per il momento, non avrà affetti sul sistema di istruzione in lingua slovena in Italia.</p> <p>Per garantire l'efficienza del sistema scolastico in lingua slovena si auspica che l'Ufficio per le scuole slovene venga dotato di autonomia decisionale tecnico-amministrativa. Inoltre, l'organico dell'Ufficio risulta gravemente sottodimensionato.</p> <p>Gli interventi volti a consentire la fruizione di adeguati libri di testo rimangono sottofinanziati e manca una soluzione organica.</p> <p>L'insegnamento dello sloveno nelle aree remote (soprattutto la Val Canale, comuni di Tarvisio e Malborghetto) è limitato e non consente agli alunni l'apprendimento della lingua a livello tale da consentire la prosecuzione degli studi in lingua slovena.</p> <p>Allo stato rimangono inattuate le disposizioni dell'art. 15 della Legge di tutela, in quanto la sezione slovena nel Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste non è stata ancora istituita.</p>
<p>Artt. 15 Convenzione ----- Paragrafo 7 relazione</p>	<p><u>La rappresentanza parlamentare</u></p> <p>Risulta solo formalmente attuato il disposto dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. I meccanismi agevolativi per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena non hanno alcun utile effetto sostanziale. A seguito della recente riduzione del numero dei parlamentari e contrariamente a quanto avvenuto dal dopoguerra ad oggi, alla prossima tornata elettorale, con buona probabilità, nessun candidato della minoranza verrà eletto in uno dei due rami del parlamento.</p>